



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 14 GIU. 2010

OGGETTO: Piano Regionale sull'Attività libero-professionale intramuraria (ALPI) — Revoca DGR n. 12 febbraio 2010, n. 117 — Obiettivo G7: S.18.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano il Presidente **GIUSEPPE SCOPELLITI**

	Pres.	Ass.
il vice Presidente Antonella STASI	X	
e gli assessori:		
1. Pietro AIELLO	X	
2. Maric CALIGIURI	X	
3. Fabrizio CAPUA	X	
4. Antonio Stefano CARIDI	X	
5. Giuseppe GENTILE	X	
6. Giacomo MANCINI	X	
7. Francesco PUGLIANO	X	
8. Francescantonio STILLITANI	X	
9. Domenico TALLINI	X	
10. Michele TREMATERRA	X	

Assiste il Segretario *Avv. Francesco Zoccali* consigliere *Dr. Nicola Durante*

Delibera n. del
Cap. Bilancio

STANZIAMENTO EURO

VARIAZIONI + 0 - EURO

TOTALE EURO

IMPEGNI ASSUNTI EURO

DISPONIBILITÀ EURO

IMPORTO PRESENTE IMPEGNO EURO

IMPEGNO N. DEL

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

N. 443 del Registro
delle deliberazioni.

Inviata al Dipartimento
Smita
il 17 GIU. 2010

Inviata al
Consiglio Regionale
il

Inviata alla
Corte dei Conti
il

L'Assessore

IL DIRIGENTE GENERALE
Il Dirigente Generale
Dot. *Andrea Guerzoni*

Il Dirigente di Settore
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dot. *Rosalia Barone*

Il Dirigente di Servizio

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- CHE con *Deliberazione 4 novembre 2009, n. 742* la Giunta regionale, in ottemperanza alle leggi 3 agosto 2007, n. 120, e 4 dicembre 2008, n. 189, a rettifica della DGR n. 56/2007, ha approvato il Piano Regionale sull'Attività libero-professionale intramuraria (ALPI).
- CHE detto Piano, in ALLEGATO A alla suddetta DGR n. 742/2009, all'*art. 4, punto f)*, limitava l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria alla disciplina di appartenenza, prevedendone, nelle ipotesi di impossibilità di esercizio nella propria struttura o nella propria disciplina, l'estensione alla disciplina equipollente a quella di appartenenza, purché in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina.
- CHE, tuttavia, con mozione n. 69 del 9 febbraio 2010 "*In ordine all'Atto di indirizzo regionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria*" il Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta Regionale a modificare ed integrare il su richiamato *art. 4, punto f)* dell'ALLEGATO A alla DGR n. 742/2009, proponendo la seguente formulazione: *<<L'attività libero professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. Ove, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il dipendente non possa esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, questi può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio di Direzione e consultate le C.O.SS. maggiormente rappresentative, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente o diversa da quella di appartenenza, purché sia in possesso di specializzazione o di anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina. Sono, altresì, autorizzate, ai sensi dell'art. 55 CCNL, le prestazioni di medicina del lavoro e di medico competente di cui al D. Lgs n. 61/2008 e s.m.i., salvi i casi di incompatibilità previsti>>*.
- CHE, pertanto, con DGR 12 febbraio 2010, n. 117, si procedeva alla rettifica di cui al punto precedente.
- CHE, tuttavia, il Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, trasmetteva parere — rubricato come "Calabria-DGPRCG-18/05/2010-0000020-P" — che, con riferimento alla DGR in questione, rilevava la manifesta illegittimità della modifica apportata dal già richiamato *art. 4, punto f)* dell'allegato A alla DGR n. 742/2009, atteso che *<<l'art. 5, comma 4, DPCM 27 marzo 2000, che regola la materia, non autorizza lo svolgimento di attività libero-professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza>>*.

RIENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca della DGR n. 742/2009,

SU PROPOSTA del Presidente, on.le Giuseppe Scopelliti, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in premessa e che qui si intendono riportate

- **Di revocare** la DGR 12 febbraio 2010, n. 117, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, nel parere "Calabria-DGPROG-18/05/2010-0000020-P", allegato alla presente quale sua parte integrante.
- **Di dare atto** che, per effetto della revoca di cui al punto precedente, riacquista integrale vigenza l'allegato A della DGR n. 742/2009.
- **Di Pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso

Il Presidente: **f.to Scopelliti**

Il Segretario: **f.to Zoccali**

Copia conforme per uso amministrativo.

Il 17 GIU. 2010



IL SEGRETARIO



MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Rif.: CALABRIA - email del 17.03.2010 ore 17.18

Provvedimento relativo all'obiettivo: ^{G7} S.18- Riduzione del costo medio del personale.

Oggetto: DGR n. 117 del 12.02.2010 – Piano Regionale sull'attività intramuraria libero – professionale (ALPI). Rettifica art. 4, punto f). allegato a DGR n. 742/2009.

Inviato per: parere

Parere:

Con la deliberazione in esame la Regione modifica il punto f) dell'art. 4 del Piano Regionale sulla libera professione intramuraria, approvato con la DGR 742 del novembre 2009.

Con la modificazione si stabilisce che ove il dipendente non possa esercitare attività libero professionale nella propria disciplina, questi può essere autorizzato a esercitare l'attività non solo in disciplina equipollente, ma anche in disciplina diversa da quella di appartenenza, purché sia in possesso di specializzazione o di cinque anni nella stessa disciplina.

L'art. 5 comma 4 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 che regola la materia non autorizza lo svolgimento di attività libero professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza.

Si comunica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, tenuto conto che si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, quanto segue:

SI ESPRIME PARERE NEGATIVO IN MERITO AL PROVVEDIMENTO E SI INVITA LA REGIONE AD ANNULLARE LA DISPOSIZIONE IN OGGETTO.

Il Capo del Dipartimento della Qualità
Dott. Filippo Palumbo

CALABRIA-DGFROG-18/05/2010-0000020-P